

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO
AREA ISTRUZIONE E RICERCA
PERSONALE SCUOLA

Il giorno 20 ottobre 2025, si svolge l'incontro in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa tra la delegazione di parte pubblica e le delegazioni di parte sindacale legittimate alla contrattazione collettiva integrativa, avente all'ordine del giorno: **"Ritiro dell'ipotesi di accordo dell'11 agosto 2025 e sottoscrizione della nuova ipotesi di individuazione dei criteri e delle modalità di accesso al sistema di assistenza sanitaria integrativa per il personale della scuola secondo quanto disposto dall'art. 14 comma 6 del decreto-legge 14 marzo 2025, n.25 convertito nella legge 9 maggio 2025, n. 69, così come modificato dall'articolo 3, comma 4 del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127 "**.

Preso atto dell'adozione del decreto-legge 9 settembre 205, n. 127 che, all'articolo 3, comma 4, ha incrementato le risorse destinate a finanziare l'accesso al sistema di assistenza sanitaria integrativa per il personale della scuola, le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale, al termine dell'incontro, concordano la sottoscrizione della seguente nuova ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo e il contestuale ritiro dell'analoga ipotesi contrattuale dell'11 agosto 2025.

La formalizzazione dell'adesione all'accordo avviene in forma mista, in parte con apposizione autografa in presenza e in parte da remoto con firma digitale.

Per la parte pubblica.

Direttore generale della Direzione generale per le risorse
umane e finanziarie

Antonella Iunti

Per le Organizzazioni sindacali di categoria

FLC CGIL

CISL SCUOLA

SNALS-CONFSAL

ANIEF

FEDERAZIONE GILDA-UNAMS

PREMESSO

- che con il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 18 gennaio 2024 sono stati fissati, all'art. 4 e ss. i principi generali sulla contrattazione collettiva integrativa e sui livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali della sezione Scuola (artt. 8 e 30);
- che il C.C.N.L. 18 gennaio 2024 citato, all'art. 8, comma 3, prevede che il contratto collettivo integrativo abbia durata triennale e si riferisca a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni del C.C.N.L.;
- che il decreto-legge 14 marzo 2025 n.25 all'art. 14 comma 6, convertito nella legge 9 maggio 2025, n. 69 istituisce il servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola;
- che è stata sottoscritta l'ipotesi di C.C.N.I.11 agosto 2025, in applicazione del menzionato art. 14, comma 6 del decreto-legge n. 25/2025 convertito nella legge 9 maggio 2025 n. 69, che definisce i criteri e le modalità di accesso al servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola impiegando la risorsa di 65.000.000,00 per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029, per una spesa complessiva di 260.000.000,00;
- che con il decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, con l'articolo 3, comma 4, sono incrementate le risorse finanziarie di cui al citato decreto-legge n. 25/2025, convertito nella legge 9 maggio 2025 n. 69, per un importo di 15.000.000,00 per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029, per una spesa complessiva di 60.000.000,00;
- che con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 26 settembre 2025, n. 205700, registrato alla Corte dei Conti 3 ottobre 2025, sono state apportate le variazioni di bilancio in applicazione del menzionato decreto-legge n. 127/2025;
- che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Regolamento U.E. del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016, n. 679, il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e le Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014 disciplinano la tutela per il trattamento dei dati personali;
- che il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale) disciplina l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione;

Art. 1 **(Definizioni)**

Ai fini dell'applicazione del presente CCNI sono adottate le seguenti definizioni:

- a) per CCNL si intende il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 18 gennaio 2024;
- b) per personale della scuola si intende il personale docente (compreso il personale docente di religione cattolica), personale educativo e personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) in servizio nelle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali;

- c) per Codice dell'Amministrazione Digitale si intende il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche.

Art. 2
(Oggetto)

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 6, decreto-legge 14 marzo 2025 n. 25, convertito nella legge 9 maggio 2025, n. 69, è istituito il servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della Scuola.
2. Gli anni scolastici di riferimento riguardano il quadriennio scolastico dal 2025/2026 al 2028-2029.

Art. 3
(Destinatari)

1. Le disposizioni in materia di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie, oggetto del presente accordo, si applicano al personale della scuola per come indicato nell'art. 1 assunto a tempo indeterminato, a tempo determinato con incarico annuale nell'anno scolastico di riferimento (sino al 31 agosto) e a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) dell'anno scolastico di riferimento.

Art. 4
***(Modalità di accesso al servizio di copertura assicurativa
integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola)***

1. Per il personale di cui all'articolo 3 la copertura assicurativa sanitaria integrativa di cui all'art. 14 comma 6 del citato decreto-legge n.25/2025, convertito nella legge 9 maggio 2025, n. 69, con l'integrazione delle risorse prevista con il decreto-legge n. 127/2025, è automatica previa formale adesione volontaria.

Art. 5
(Disposizioni finali)

1. I contraenti, preso atto della novella legislativa apportata dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 127/2025, che incrementa le risorse previste dal più volte citato decreto-legge n. 25/2025, convertito nella legge 9 maggio 2025, n. 69, ritirano l'ipotesi 11 agosto 2025, citata nelle premesse, e sottoscrivono la nuova ipotesi di accordo.